

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9799 del 2015, proposto da A.K., rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 00266/2015, resa tra le parti, concernente il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria/motivi umanitari

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il Cons. Raffaello Sestini e udito l'avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - L'appello meglio indicato in epigrafe è rivolto contro la sentenza semplificata del TAR per l'Emilia Romagna, sede di Parma, I Sezione, n. 266/2015 che ha respinto il ricorso dell'interessato contro il provvedimento di reiezione della domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

2 – La predetta sentenza, in particolare, ha respinto il ricorso con una sintetica motivazione fondata sulla motivazione del diniego opposto dal Questore di Reggio Emilia, secondo il quale il precedente status di protezione sussidiaria dell'interessato era stato annullato poiché basato su documenti falsi, precludendo l'accoglimento di ogni nuova domanda, mentre la documentazione prodotta dall'interessato circa il proprio reddito da lavoro dipendente avrebbe evidenziato non meglio precisati “comportamenti atti all'inganno e all'elusione fiscale”.

3 – La vicenda concerne il Signor K.A., che in quanto originario della Costa d'Avorio nel 2005 ha ottenuto dalla Commissione Nazionale per il diritto d'asilo la protezione umanitaria, convertita nel

2011 in protezione sussidiaria, e che nel 2014, avendo trovato una stabile occupazione con reddito validato dal versamento dei contributi da parte del datore, ha fatto istanza di conversione con un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, allegando peraltro un passaporto rilasciato dagli uffici diplomatici del Ghana (dove sarebbe nato da madre ghanese), uffici che, peraltro, con separata nota hanno segnalato la possibilità di doppia cittadinanza in relazione alla provenienza del padre biologico dalla Costa d'Avorio. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo del Ministero dell'interno nella seduta del 27 gennaio 2015 ha quindi revocato lo status di protezione sussidiaria ed ha inviato gli atti al competente Questore "per il rilascio, all'interessato, del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al fine di consentire la conversione del suo permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro", Il Questore di Modena ha viceversa adottato l'impugnato diniego.

4 – L'appello proposto evidenzia, peraltro, che l'erronea indicazione del luogo di nascita (in Costa d'Avorio anziché in Ghana) derivò dal fatto che all'epoca dello sbarco l'iniziale dichiarazione fu trascritta da altro esule che parlava inglese, e che l'equivoco riguarda il padre biologico, effettivamente ivoriano, mentre il passaporto del Ghana è stato spontaneamente esibito dall'interessato ai fini della conversione del permesso (unitamente a una dichiarazione d'ambasciata che non esclude doppie cittadinanze). Non sussiste quindi nessuna imputazione o condanna per falso, l'interessato da 10 anni è integrato nella comunità, lavora regolarmente con contributi previdenziali ed ha documentato un reddito ben superiore al minimo senza alcun comportamento fraudolento o elusivo: per tali motivi la Commissione nazionale per il diritto d'asilo ha trasmesso gli atti al Questore non per una valutazione della situazione, bensì per la stabilizzazione della presenza dell'interessato in Italia per motivi di lavoro.

5 – A giudizio del Collegio le deduzioni svolte con l'appello meritano di essere condivise, poiché la stessa Commissione ministeriale per il diritto d'asilo ha revocato lo status di protezione sussidiaria in quanto fondato su "fatti presentati in modo erraneo" (e non su produzioni false) e, avendo essa "considerato che il cittadino svolge regolare attività lavorativa, come da documentazione prodotta, e che non risultano reati a suo carico", ha trasmesso gli atti al Questore, espressamente, "per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari al fine di consentire la conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro", ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, e secondo tale disposizione il permesso è rifiutato o revocato quando vengono a mancare i requisiti richiesti "sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio" (qui, il rapporto di lavoro regolare), restando del tutto preclusa la possibilità per il Questore di disattendere e contraddire legittimamente tali espresse indicazioni.

6 - L'appello deve essere pertanto accolto, in riforma dell'appellata sentenza del TAR, con l'annullamento del diniego impugnato in primo grado ed il conseguente obbligo del Questore di Reggio Emilia di provvedere senza indugio nel senso indicato dalla Commissione ministeriale nazionale. Le spese di giudizio (liquidate dal TAR in 1500 Euro a carico del ricorrente) devono invece essere addebitate, in pari misura, all'amministrazione per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR meglio indicata in epigrafe annulla il diniego impugnato con il ricorso di primo grado, unitamente agli atti ad esso direttamente connessi o conseguenti.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese in favore dell'appellante, liquidate in Euro

1.500.00 (millecinquecento) per ciascuno dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018.

|